

Segreteria Regionale Lombardia

Accordo di integrazione e modifica del Regolamento del Fondo, per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, di cui al D.I. 9 gennaio 2015, n. 86984, come adeguato alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148

Le Parti,

- Visto il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, entrato in vigore il 24 settembre 2015, che fornisce, in regime di continuità rispetto alla disciplina dettata dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il nuovo quadro di riferimento in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ivi compresa la disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali di sostegno al reddito;
- Visto l'art. 46, comma 1, lett. q) del citato D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 che, abrogando l'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, fa tuttavia salvi, per effetto di quanto previsto dall'art. 26 dello stesso D.Lgs., i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti ai sensi del previgente art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- Visto il Decreto Interministeriale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze 9 gennaio 2015, n. 86984, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 2015, n. 55, relativo all'adeguamento del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, emanato ai sensi del comma 45, dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e sulla base dell'Accordo di integrazione e modifica dell'Accordo istitutivo del Fondo stesso, sottoscritto il 30 luglio 2013 tra le Parti istitutive del Fondo, che sottoscrivono il presente Accordo;
- Visto l'Accordo del 24 giugno 2013, con cui le Parti istitutive del Fondo hanno convenuto, con validità a decorrere dalla medesima data dell'accordo, di destinare il 95% delle disponibilità economiche iscritte nel Bilancio dello stesso Fondo al 31.12.2014, e fino a completo esaurimento delle stesse, a prestazioni solidaristiche straordinarie, da utilizzarsi con le modalità stabilite dallo stesso Accordo del 24.06.2013;
- Visti il comma 8 e il comma 3, dell'art. 26 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che consentono, per i fondi già istituiti alla data di entrata in vigore dello stesso D.Lgs. di adeguare il Regolamento del Fondo alle nuove previsioni di cui allo stesso D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, che sostituisce la previgente normativa di cui alla Legge n. 92/2012 e costituisce l'attuale quadro di riferimento normativo in materia di ammortizzatori sociali,

e premesso che:

quanto contenuto nel presente accordo è volto a dettare la specifica disciplina relativa al Fondo per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane,

convengono

di adeguare, in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26 e ss. del D.Lgs. 14 settembre 2014, n. 148, la disciplina del Fondo di cui al D.I. n. 86984 del 9 gennaio 2015.

Art. 1 Denominazione e trasferimento del Fondo

1. Il "Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane" di cui al D.I. 9 gennaio 2015, n. 86984 è adeguato alle disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e mantiene la denominazione di cui allo stesso D.I. n. 86984/2015;
2. Il Fondo, già trasferito presso l'INPS per effetto dell'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, non ha personalità giuridica e costituisce gestione dell'INPS ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, gli oneri di amministrazione del Fondo determinati nella misura e secondo i criteri previsti dal regolamento di contabilità dell'INPS sono a carico del Fondo e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta.
Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto direttamente.

Art. 2
Finalità ed ambito di applicazione del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Società del Gruppo FS, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attività o di lavoro, nonché nell'ambito di situazioni di crisi aziendale, coerentemente con le finalità previste dall'art. 26, commi 1 e 9 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, anche in ottica di ricambio generazionale:
 - a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalità attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea;
 - b) assicurino ai lavoratori tutele in materia di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione in costanza del rapporto di lavoro mediante l'erogazione di una prestazione ordinaria, nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività lavorativa, per le causali previste dalla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, di cui al titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
 - c) prevedano un sostegno economico tramite erogazione di prestazioni straordinarie per il sostegno al reddito riconosciute nel quadro di processi di agevolazione all'esodo per il personale, cessato dal servizio perché dichiarato in esubero a seguito di riorganizzazione / ristrutturazione / crisi aziendale con i criteri individuati tra le parti in applicazione del successivo art. 10, che raggiunga requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dall'accesso alle medesime prestazioni di cui alla presente lettera;
 - d) prevedano nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi con i criteri individuati tra le parti in applicazione del successivo art. 10, anche in un'ottica di ricambio generazionale ai sensi di quanto previsto dall'Accordo del 24.06.2013, una prestazione straordinaria solidaristica di cui al successivo art. 5, comma 1, lett. d).
2. Per le Società del Gruppo FS si intendono tutte le Società che operano nel settore del trasporto ferroviario, nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonché le aziende già destinatarie del Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi del previgente art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 3
Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un Comitato Amministratore.
2. Il Comitato Amministratore è composto da dodici esperti, in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui agli articoli 37 e 38 del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, pariteticamente designati dalle parti firmatarie del presente Accordo e istitutive del Fondo, individuati in ragione della propria competenza professionale, dei quali 6 nominati dalle Società del Gruppo FS d'intesa con Agens e 6 nominati, nei termini di uno per ciascuna organizzazione sindacale, dalle OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e Orsa Ferrovie, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il Comitato è nominato con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4. La durata in carica dei componenti del Comitato è di 4 anni e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o più componenti del Comitato, si provvederà alla loro sostituzione con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità e/o rimborso spese.
6. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti.



7. Le deliberazioni del Comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore Generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
8. L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato può essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimità, da parte del Direttore Generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479, e successive modificazioni. Entro 3 mesi, il Presidente dell'INPS stabilisce se dare corso alla decisione o annullarla. Trascorso tale termine la decisione del Comitato diviene esecutiva.

Art. 4 Compiti del Comitato

1. Il Comitato:
 - a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di gestione, corredati da una relazione, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
 - b) delibera in ordine alla concessione, alla sospensione, alla riduzione, alla rimodulazione e alla revoca degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compie ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente Accordo;
 - c) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione degli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
 - d) propone modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'art. 6, comma 1, lett. a), al fine di garantire la copertura finanziaria delle prestazioni;
 - e) decide in un'unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;
 - f) fa proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, al fine di assicurare il pareggio di bilancio;
 - g) assolve ogni altro compito a esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro.
2. Le modifiche aventi ad oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 5 Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2:
 - a) in via ordinaria, all'erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da programmi formativi promossi nel quadro dei processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento ed al contenimento delle situazioni di eccedenza di personale con i criteri individuati tra le parti in applicazione del successivo art. 10, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione Europea e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 8, comma 5 del presente Accordo;
 - b) in via ordinaria, all'erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
 - c) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in un'unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori risultanti eccedentari, ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all'esodo,



che raggiungano i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, e al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 40 della L. n. 183/2010, tenendo conto di quanto stabilito dal D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148;

- d) in via straordinaria solidaristica, sulla base dell'Accordo del 24 giugno 2013 di cui in premessa, all'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno al reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, anche in un'ottica di ricambio generazionale, ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro i successivi 60 mesi, ai sensi dell'art. 26, comma 9, del D.Lgs. n. 148/2015.

Con il citato Accordo del 24 giugno 2013, le Parti istitutive del Fondo, ritenendo che le risorse economiche disponibili per il finanziamento delle prestazioni ordinarie fossero sovrabbondanti rispetto le effettive necessità di utilizzo delle stesse, hanno convenuto di destinare il 95% delle risorse economiche per prestazioni ordinarie come risultanti dal Bilancio anno 2012 del Fondo di sostegno al reddito per i dipendenti delle Società del Gruppo FS di cui alla previgente Legge n. 449/1997, per il finanziamento di processi di agevolazione all'esodo in un'ottica di ricambio generazionale. Tale disponibilità economica denominata "Fondo di dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie", come risultante dal Bilancio di chiusura del previgente Fondo approvato al 07.03.2015 dal Comitato Amministratore in data 23.06.2016, potrà essere utilizzata solo entro un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle citate prestazioni solidaristiche straordinarie e fino a completo esaurimento della suddetta disponibilità economica.

La citata disponibilità economica, trasferita nell'ambito delle disponibilità del Fondo medesimo presso l'INPS che provvederà a finanziare direttamente le prestazioni solidaristiche straordinarie per ricambio generazionale, non potrà essere ulteriormente integrata da parte delle Società del Gruppo FS e qualora non venga interamente utilizzata entro il termine succitato dei 24 mesi dalla data del primo accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie, verrà destinata, per la parte non utilizzata, al finanziamento delle prestazioni ordinarie. Le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione del ricambio generazionale da attivare attraverso l'utilizzo delle prestazioni solidaristiche straordinarie, saranno definiti con specifico accordo sindacale.

Art. 6 Finanziamento del Fondo

1. A copertura delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b) e è dovuto al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,20%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro ed un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti. La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Società del Gruppo, sulla retribuzione;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni, prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio delle procedure di cui all'art. 7 del presente Accordo. Sono escluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro trattamento economico ad esso connesso, premi ed erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo;

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario di cui al precedente comma 1, lett. a), del presente articolo, sono ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nelle medesime proporzioni ivi stabilite.

3. A copertura delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lett. c), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata di cui all'art. 40 della L. n. 183/2010.

4. A copertura delle prestazioni straordinarie solidaristiche di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), è dovuto dal Fondo, fino a completo esaurimento delle risorse economiche a tal fine destinate come risultanti nel Bilancio di chiusura del Fondo alla data del 7 marzo 2015 e precisate nel precedente art. 5, comma 1, lett. d), un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari solidaristici erogabili e della contribuzione correlata di cui all'art. 40 della L. n. 183/2010.



5. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a 8 anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi in bilancio.
6. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio.

Art. 7
Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5 è subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali di cui al D.Lgs. n. 148/2015.
2. L'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d) presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del TFR.

Art. 8
Prestazioni ordinarie: criteri e misure

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) da parte dei soggetti di cui all'art. 2 avviene secondo i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), avanzate dalle Società del Gruppo nel rispetto delle procedure individuate dall'art. 7, devono essere presentate non prima di 30 giorni dal programmato inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.
Le suddette domande sono prese in esame dal Comitato Amministratore che delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle disponibilità del Fondo.
Per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato.
3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), il Fondo eroga ai lavoratori interessati, per tutta la durata del periodo di riconversione o riqualificazione professionale, un assegno ordinario pari alla corrispondente retribuzione lorda mensile e/o giornaliera imponibile ai fini previdenziali o un importo almeno pari all'integrazione salariale, versando altresì l'intera contribuzione correlata.
4. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno al reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 versando altresì l'intera contribuzione correlata.
5. L'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga, durante il periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di diritti e doveri del personale.
6. L'assegno ordinario di cui al comma 3 è calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile e/o giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della L. n. 41/1986. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo. La prestazione, comunque, dovrà essere di importo almeno pari all'integrazione salariale.
7. L'erogazione dell'assegno di cui al precedente comma 4 dovrà avere una durata massima, per ciascuna unità produttiva, pari a 24 mesi.
8. La retribuzione mensile utile ai fini della determinazione della misura delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), è calcolata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio delle procedure di cui all'art. 8,

M

RE

[Handwritten signatures and initials]



comma 2, del presente Accordo. Sono escluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro emolumento ad esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo.

Nel caso in cui nei 12 mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 6, lettere a) e b), ai fini del calcolo della retribuzione media imponibile di cui al precedente capoverso, tali periodi non vengono considerati e si retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei citati 12 mesi.

9. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di fruizione delle prestazioni medesime è calcolata ai sensi del precedente comma 8.
10. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa tenuto conto di quanto previsto al precedente comma 6.
11. La contribuzione correlata, nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) è versata secondo i criteri e le modalità individuate all'art. 9, commi 6 e seguenti del presente Accordo. Per i periodi di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), i lavoratori maturano il TFR, che verrà determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione utili a tal fine sulla base delle norme contrattuali in vigore.

Art. 9

Prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, anche riconosciuto nel quadro di processi di agevolazione all'esodo in ottica di ricambio generazionale, pari a:
 - a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mensile mancante per il diritto alla pensione anticipata;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
 - b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi:
 - 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
 - 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.
2. Gli importi di ritenute di legge di cui al precedente comma verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dall'INPS in qualità di sostituto d'imposta.
3. Qualora l'erogazione dell'assegno di cui al precedente comma 1 avvenga, su richiesta del lavoratore, in un'unica soluzione, il medesimo è pari a un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto BCE alla data di decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata non è dovuta e non verrà versata.
4. L'erogazione dell'assegno non potrà avere una durata superiore a 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalità e i criteri di cui al successivo articolo 10.
5. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al precedente comma 4, si dovrà tenere conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dal lavoratore ovvero da estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale.
6. Il versamento della contribuzione correlata all'assegno di cui al precedente comma 1 è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico.



7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e straordinarie, straordinarie solidaristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), e d), è versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura.
8. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito è calcolata ai sensi dell'art. 40 della L. n. 183/2010. Dalla base di calcolo sono escluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni trattamento economico ad esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo.
9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base delle aliquote di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, a legislazione vigente, da versare a carico del Fondo.
10. Nel caso in cui il lavoratore richieda, l'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d) su base volontaria, il medesimo potrà contestualmente avanzare rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva.
11. Nel caso in cui l'importo dell'indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché questi abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni medesimi, un'indennità una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

Art. 10

Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche

I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d), sono definiti dagli accordi sindacali, che favoriscono in via prioritaria la volontarietà e tengono conto, a parità di condizioni, dei carichi di famiglia.

Art. 11

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), e d) sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato.
2. La percezione dei redditi di cui al precedente comma comporta, pertanto, la decadenza dal diritto alla percezione dei predetti assegni e la contestuale cessazione della loro corresponsione, nonché del versamento della contribuzione correlata.
3. Gli assegni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d), sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata a un anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.
4. Qualora il cumulo tra i redditi di cui al precedente comma e il predetto assegno dovesse superare il limite così individuato, si procederà a una corrispondente riduzione del medesimo.
5. Gli assegni di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d) sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi i redditi derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto, fino a concorrenza dell'importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato.



6. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, nei casi di cui al precedente comma 3, la base retributiva imponibile è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti.
7. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d) è fatto obbligo, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l'intero periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della sospensione, della revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.
8. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al precedente comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui al presente articolo.

Art. 12
Contributi sindacali

1. I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche del Fondo, hanno facoltà di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale cui aderiscono mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola che verrà inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni medesime, secondo le modalità e le entità che verranno comunicate dalle stesse OO.SS.

Art. 13
Disposizioni finali

1. Qualora intervengano modifiche normative aventi incidenza sull'accesso alle prestazioni pensionistiche obbligatorie di riferimento e/o sulla loro erogazione, le parti firmatarie del presente Accordo definiranno, tramite ulteriore accordo, le azioni correttive necessarie, in considerazione delle posizioni dei lavoratori che usufruiscono delle prestazioni del Fondo.
2. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148.

Il presente Accordo è inviato per l'adeguamento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze per il recepimento con apposito D.I. che sostituisce integralmente quanto previsto dal D.I. 9 gennaio 2015, n. 86984, di cui alle premesse.

Roma, 28 luglio 2016

Per le Società del Gruppo FS Italiane

Per le Organizzazioni Sindacali

FILT-CGIL *[Signature]*
 FIT-CISL *[Signature]*
 UILTRASPORTI *[Signature]*
 UGL TAF *[Signature]*
 FAST MOBILITA' *[Signature]*
 ORSA FERROVIE *[Signature]*

8



FEDERAZIONE AUTONOMA dei SINDACATI dei TRASPORTI

P.zza Duca D'Aosta 20124 Milano, interno Stazione FS Milano Centrale

Tel. 02 66988408

Tel.F.S. 912-2006/2988

FAX. 0263712006 FAX FS. 2006

E-Mail lombardia@fastmobilita.it

